

11  
COPIA



Direzione Programmazione Strategica,  
Politiche Territoriali ed Edilizia

[direzioneB08@regione.piemonte.it](mailto:direzioneB08@regione.piemonte.it)

Data 22 SET. 2011

Protocollo C033433/DB0800  
Clomf. 011.010020

anticipata via fax  
al n. 0141-399677

Al Dirigente del Settore  
Urbanistica e Patrimonio  
del Comune di ASTI  
piazza Catena n. 3  
14100 ASTI (AT)

**Oggetto: Comune di ASTI (AT).**

**Riscontro a nota comunale prot. n. 43271 del 18 maggio 2011:**

**"Legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni - richiesta di chiarimenti circa i disposti dell'articolo 4, comma 8".**

In merito alle questioni sollevate con la nota comunale sopra richiamata, è possibile precisare quanto segue:

sul **primo quesito**, si conferma che il legislatore regionale, al fine di consentire l'intervento edilizio in deroga previsto all'art. 4, ha espressamente richiesto il reperimento o la monetizzazione degli standard urbanistici, il reperimento in loco o secondo le indicazioni dello strumento urbanistico della dotazione standard dei parcheggi pubblici ed il soddisfacimento della dotazione dei parcheggi privati prevista ai sensi della legge 122/1989; ora, trattandosi di un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione, con il relativo ampliamento in deroga, si presume che gli standard riferiti all'edificio esistente, che oggi viene demolito, siano stati reperiti a suo tempo, e, pertanto, con l'intervento in deroga è necessario reperire solamente gli standard relativi all'ampliamento consentito (del 25% o del 35%).

Per altro, nel caso in cui, per qualche motivazione, l'edificio da demolire e da ricostruire con l'ampliamento non avesse a suo tempo soddisfatto gli standard, oggi, con la ricostruzione, è necessario reperire tutti gli standard richiesti ed obbligatori per l'intero, che, sotto il profilo dei servizi, va considerato nuova costruzione.

Con riferimento al **secondo quesito**, si richiama quanto sopra espresso e si conferma che l'unico elemento che può essere valutato dall'Amministrazione riguarda la dotazione standard dei parcheggi pubblici, che può essere reperita in loco ovvero secondo le indicazioni specificate dal P.R.G. vigente; tali indicazioni possono portare l'Amministrazione a ritenere le aree in questione non reperibili e, pertanto, monetizzabili.

Con riferimento all'**ultimo quesito**, si ritiene che con la recente legge 12 luglio 2011, n. 106, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, il legislatore statale abbia segnalato chiaramente la volontà di semplificazione in relazione all'approvazione dei piani attuativi come in relazione a tutti quegli atti connessi all'attività negoziale dell'Amministrazione comunale, consentendo, con l'art. 5, comma 13, l'approvazione dei piani attuativi da parte della Giunta comunale, come, per conseguenza logica, anche di tutti quegli atti equivalenti, tra cui l'atto di accettazione di aree in cessione, connesso o meno ad un piano attuativo.

Distinti Saluti.

Il Direttore  
Ing. Livio Dezzani

Referente  
dott. Antonio Tirifirò